



# *Presidenza del Consiglio dei Ministri*

**CONFERENZA UNIFICATA**  
**(ex art.8 del D.Lgs. 28 agosto 1997, n.281)**  
**SEDUTA DEL 22 MAGGIO 2003**

Oggetto: Schema di disegno di legge recante disciplina delle attività in materia funeraria.

## **LA CONFERENZA UNIFICATA**

**VISTO** l'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che la Conferenza Stato-città ed autonomie locali è Unificata per le materie e i compiti di interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane, con la Conferenza Stato-Regioni;

**VISTO** l'articolo 9, comma 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il quale dispone che il Presidente del Consiglio dei Ministri può sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni oggetto di preminente interesse comune delle Regioni, delle Province, dei Comuni e delle Comunità montane;

**VISTO** lo schema di disegno di legge in oggetto, che modifica il Titolo VI° del Testo Unico delle leggi sanitarie di cui al Regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

**VISTO** il suddetto schema di disegno di legge, approvato, in via preliminare, dal Consiglio dei Ministri il 7 marzo 2003 e trasmesso dal Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 13 marzo 2003;

**CONSIDERATO** in sede di istruttoria tecnica, i rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e dell'Anci hanno formulato alcune proposte di modifica e che il rappresentante del Ministero della salute ha ritenuto accoglibili le seguenti modifiche agli articoli di cui all'allegato sub A):

- 1, commi 2 lett. a), lett. d) e lett.e);
- 2, commi 1, 3, 4, 5, 6, 8;
- 3, comma 6
- 4, commi 1 e 2;
- 5, commi 1, 2 e 3;
- 6, comma 1;
- 7 comma 1;
- 8 commi 1 e 2;
- 10, comma 1;
- 11, commi 3 e 5
- 12, commi 2 e 3;
- 13;

**CONSIDERATO** che, nel corso della seduta di questa Conferenza del 15 aprile, il Ministero della salute ha chiesto il rinvio dell'esame dello schema di disegno di legge in oggetto;

**CONSIDERATO** che nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni hanno espresso parere favorevole, tenuto conto degli emendamenti accolti in sede di istruttoria, con la raccomandazione di mantenere in sede di approvazione definitiva da parte del Consiglio dei Ministri del provvedimento il comma 15 dell'articolo 9;

**CONSIDERATO** altresì che, nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, l'ANCI, ha espresso parere favorevole ed ha proposto i seguenti ulteriori emendamenti:

-Articolo 2:

sostituire il comma 8 dell'articolo 337 T.U.L.S. con il seguente:

*“La gestione dei servizi cimiteriali istituzionali, intendendosi per tali operazioni cimiteriali, la loro registrazione e l'assegnazione di sepoltura, è incompatibile con l'attività di onoranze funebri e con l'attività commerciale marmorea e lapidea interna al cimitero, richiedendo la separazione societaria stabilita dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e successive modificazioni”*

-Articolo 3:

sostituire il comma 10 dell'articolo 337 T.U.L.S. con il seguente:

*“La zona di rispetto è gravata da vincolo di inedificabilità e inalienabilità fintanto che le cappelle mantengano la destinazione d'uso per la quale sono costruite o se contengono salme, ossa o ceneri. E' possibile la compravendita dell'area e degli edifici interessati, previa traslazione delle salme, delle ossa o delle ceneri, in altro luogo tra quelli consentiti dalla legge”*

-Articolo 4:

sostituire il comma 1 dell'art. 339 T.U.L.S. con il seguente:

*“Costituisce trasporto di cadavere il trasferimento della salma dal luogo di decesso all'obitorio, ai locali del servizio mortuario sanitario, ai servizi per il commiato, al luogo di onoranze, al cimitero o al crematorio, o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e del personale necessario, secondo le vigenti normative in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, previa identificazione della salma stessa, svolta dal medico al momento dell'accertamento del decesso. E' escluso dalla nozione di trasporto di cadavere il trasferimento interno al luogo di decesso quando questo è in una struttura sanitaria. Tale trasferimento viene svolto unicamente da personale, incaricato della Direzione sanitaria, che a nessun titolo può essere collegato ad un esercente l'attività funebre. Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura, nonché il servizio obitoriale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori privati esercenti l'attività funebre. La gestione del servizio mortuario e obitoriale in corso, svolte in contrasto con quanto disposto dal presente articolo, cessano alla scadenza di dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Nel caso tali gestioni siano svolte da operatore pubblico è d'obbligo la separazione societaria svolta dall'articolo 8 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e successive modificazioni, con l'attività svolta in concorrenza.”*

-sostituire il comma 5 dell'art. 339 T.U.L.S. con il seguente:

*“Le autorizzazioni di cui ai commi precedenti sono rilasciate nel rispetto dei criteri stabiliti in norme di principio dello Stato e proprietari, esercenti e personale devono possedere gli stessi requisiti di moralità previsti per l'assunzione nel pubblico impiego”.*

-Articolo 9:

sostituire il comma 9 con il seguente:

*“In caso di affidamento personale, l’ufficiale di stato civile annota in apposito registro le generalità dell’affidatario unico, indicato in vita dal defunto, e quelle del defunto medesimo. Se l’affidatario intende, per qualsiasi motivo, recedere dall’affidamento dell’urna, può trasferirla per la conservazione o la dispersione delle ceneri in cimitero, previa autorizzazione dell’ufficiale di stato civile interessato, che ne prende nota.”*

-Articolo 11:

sostituire il comma 1 con il seguente:

*“Il Comune anche in forma associativa, nelle forme consentite dall’articolo 113 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti, può istituire e gestire, in apposite sale, propri servizi per il commiato”.*

Articolo 12:

sostituire il comma 1 con il seguente:

*“La tanatocosmesi è obbligatoriamente eseguita da esercenti l’attività funeraria”.*

**CONSIDERATO** altresì che nel corso della medesima seduta di questa Conferenza, l’UPI e l’UNCHEM hanno espresso parere favorevole;

**esprime parere favorevole**

con le proposte di emendamenti concordati con le Amministrazioni statali di all’allegato sub A) sullo schema di disegno di legge recante disciplina delle attività in materia funeraria..

Il Segretario  
f.to Carpino

Il Presidente  
f.to La Loggia

**Articolo 1, comma 2:**

**lettera a)**

sostituire la parola “unitarietà” con la parola “**uniformità**”;

**lettera d)**

sostituire l’intera lettera con la seguente:

**“alle pari opportunità tra operatori nella gestione dei servizi attinenti alla materia funeraria deve corrispondere un’adeguata tutela ed una corretta informazione della persona che si avvicina a questi servizi”.**

Dopo la lettera d) aggiungere:

**“lettera e) garantire il rispetto della dignità di ogni persona ed il diritto di ognuno di poter liberamente scegliere la forma di sepoltura o la cremazione;**

**Articolo 2 (nuovo testo dell’articolo 337 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:**

Sostituire il comma con il seguente **“Le Regioni d’intesa con gli enti locali interessati, predispongono piani regionali o rispettivamente provinciali, per individuare, in ambiti territoriali ottimali, i cimiteri e i crematori”.**

**Articolo 2, comma 3:**

sostituire il comma con il seguente:

**“I cimiteri ed i crematori fissi possono:**

- a) essere realizzati dai Comuni, anche secondo le forme associative loro consentite, o, limitatamente ai crematori, da enti morali senza fini di lucro che abbiano tra i propri scopi il servizio della cremazione.**
- b) Essere gestiti dagli enti locali, anche in forma associativa, nelle forme consentite dall’articolo 113 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 attraverso soggetti affidatari pubblici, privati o misti.”**

**Articolo 2, comma 4:**

sostituire il comma con il seguente:

**“ I soggetti affidatari, pubblici o privati, che intendono gestire un cimitero o un crematorio devono comprovare il possesso di idonee garanzie circa la loro solidità economica e finanziaria ed obbligarsi alla sottoscrizione di garanzia a favore del comune territorialmente competente nei modi stabiliti dall’art. 1 della legge 10 giugno 1982, n.348 e successive modificazioni”.**

**Articolo 2, comma 5:**

sostituire il comma con il seguente:

**“Il comune territorialmente competente, in caso di liquidazione o fallimento dell’affidatario, subentra nella gestione del cimitero utilizzando le garanzie finanziarie di cui al comma precedente, compiendo tutti gli ulteriori atti opportuni”.**

**Articolo 2, comma 6:**

sono soppresse le seguenti parole:

**“ e le Province Autonome”.**

**Articolo 2, comma 7:**

sono soppresse le seguenti parole:

**“o le Province Autonome”.**

**Articolo 2, comma 8:**

sostituire la parola: “interna” con le seguenti:

**“sia interna che esterna”.**

**Articolo 3, comma 6:**

sostituire il comma 6 dell’articolo 338 T.U.L.S. con il seguente:

**“ Per i punti a) e b) la deroga è altresì consentita senza ricorso al parere preventivo della competente azienda unità sanitaria locale se le zone di rispetto cimiteriale vengono fissate in misura superiore al doppio dei minimi sopra stabiliti; per i punti b),c) e d), con motivate valutazioni di carattere sanitario da parte della competente azienda unità sanitaria locale i limiti minimi in deroga stabiliti al quarto comma possono essere dimezzati. Restano salve le situazioni di fatto delle perimetrazioni cimiteriali, delle costruzioni cimiteriali e delle installazioni crematorie, esistenti alla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dovute a distanze cimiteriali inferiori ai limiti minimi stabiliti nel quarto comma”.**

**Articolo 4 (nuovo testo dell’articolo 339 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:**

**Il comma va così modificato:**

alla fine del primo periodo sopprimere le parole: **“ stessa svolta dal medico all’accertamento del decesso”** e sopprimere il secondo periodo

**Articolo 4, (nuovo testo dell’articolo 339, comma 2, del Testo unico delle leggi sanitarie):**

Il comma 2 è così sostituito:

**”Il servizio mortuario nelle strutture sanitarie di ricovero e cura , nonché il servizio obitorioale, in tutto o in parte, non possono essere dati in gestione ad operatori pubblici o privati esercenti l’attività funebre”.**

**Articolo 5 (nuovo testo dell’articolo 340 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:**

Il comma va così sostituito:

**”E’ vietato seppellire un cadavere in luogo diverso dal cimitero. E’ fatta eccezione per la tumulazione di cadaveri nelle cappelle private e gentilizie non aperte al pubblico , poste a una distanza dai centri abitati non minore di quella stabilita per i cimiteri”.**

**Articolo 5, comma 2:**

sopprimere il comma.

**Articolo 5, comma 3:**

alla 4 alinea dopo la parola “delle” sopprimere la seguente “ **cremate**”.

**Articolo 6 (nuovo testo dell’articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:**

alla seconda alinea dopo la parola “di” sopprimere la parola “ **cremate**”.

**Articolo 6, comma 1:**

sono soppresse le seguenti parole:

“**o la Provincia Autonoma**”.

**Articolo 7 (articolo aggiuntivo dopo l’articolo 341 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1:**

alla prima alinea sostituire le parole “comprenda e assicuri” con le seguenti “ **comprende secondo modalità fissate dalle Regioni le seguenti prestazioni**”;

alla lett. c) sopprimere la parola “**cremate**”.

**Articolo 8 (modifiche all’articolo 344 del Testo unico delle leggi sanitarie), comma 1 lett. b):**

dopo le parole “disposizioni di principio” sopprimere le seguenti “**contenute in apposita normativa statale, nonché delle norme eventualmente**”;

all’ultima alinea della lett. b) sopprimere le seguenti parole “ **o dalla Provincia Autonoma**”

**Articolo 10, comma 1:**

Il comma va così modificato:

“**Il trasporto funebre costituisce attività libero imprenditoriale che va autorizzata secondo norme dettate dalle Regioni. Nel caso di impresa con più sedi l’autorizzazione è rilasciata dal comune dove insiste la sede legale**”.

**Articolo 11, comma 3:**

Il comma è così sostituito:

“**È compito del Comune regolamentare tale attività, secondo principi uniformi stabiliti con normativa statale, eventualmente integrati con normativa regionale**”.

**Articolo 11, comma 5:**

Il comma è così sostituito:

“**I soggetti esercenti le sale del commiato non possono essere convenzionati con strutture sanitarie pubbliche e private per lo svolgimento del servizio mortuario, come previsto dall’allegato tecnico del DPR 14 gennaio 1997**”.

**Articolo 12, comma 2:**

alla fine del comma sostituire le parole : “ eseguito dal medico necroscopo” con le seguenti **“ed il prescritto periodo di osservazione”**.

**Articolo 12, comma 3:**

Dopo la lettera d) va inserita la **lettera e) le metodiche non devono pregiudicare la salute del tanatoprattore”**.

**Articolo 13:**

sostituire l'intero articolo con il seguente:

**“1 I cimiteri per animali d'affezione possono essere realizzati sia da soggetti privati che pubblici. Se pubblici non hanno il carattere di demanialità di cui all'articolo 824 del codice civile, limitato ai cimiteri per salme.**

**2 I siti cimiteriali per animali d'affezione devono essere localizzati in zona giudicata idonea dal Comune nell'ambito dello strumento urbanistico adottato, previa valutazione circa la compatibilità dei luoghi, tenuto conto del rischio di inquinamento delle falde acquifere.**

**3 Il trasporto delle spoglie animali è eseguito a cura dei proprietari nel rispetto dei principi fondamentali previsti dal decreto legislativo 14 dicembre 1992, n. 508, su autorizzazione di un medico veterinario che escluda qualsiasi pregiudizio per la salute pubblica.**

**4 Ai cimiteri destinati al seppellimento di spoglie di animali d'affezione si estende la normativa cimiteriale della normativa statale di cui all'articolo 3 della presente legge e del Regolamento di polizia mortuaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990, n.285, in quanto applicabile, tenuto conto delle differenti esigenze dimensionali, dei diversi tempi di scheletrizzazione e delle relative peculiarità, finché la Regione o la Provincia autonoma non emani specifico organico provvedimento”**.